

CAUSA	ATT	PAS	POSIZIONE EFIM	VALORE CAUSA	STATO CAUSA
COSCIA		X	Giudizio incardinato per indennità suppletiva e differenza retributiva. Chiusa con sentenza 4841/07. Passata in giudicato il 12/04/08.	483.490+ interessi	1^ grado
COSCIA		X	Ricorso in cassazione per riforma sentenza 4825/06 che dichiarava inammissibile il ricorso in Appello. In attesa di fissazione azienda.	483.490+ interessi	Cassazione
ALCOA		X	Resistente in ricorso ammissione stato passivo promosso da ALCOA per essere manlevata e tenuta indenne dagli obblighi di bonifica dei siti di Portoscuso, Fusina e Bolzano	non determinato	1^ grado
ALCOA		X	Resistente in ricorso ammissione stato passivo promosso da ALCOA per essere manlevata e tenuta indenne dagli obblighi di bonifica del sito di Feltre	non determinato	1^ grado
NBF/SAFIM FACTOR		X	Resistente in ricorso ammissione stato passivo promosso da NBF (patrimonio Safim Factor)	1.219.019	1^ grado
AGUSTA EREDI BISOGNO		X	Condanna Agusta-Eredi-Bisogno con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.1001/06 del 29.9.06	3.458.956	1^ grado
CAPPELLINI+ALTRI		X	Ricorso presentando da ex dirigenti EFIM per l'annullamento del programma di liquidazione	non determinato	1^ grado
S.FACTOR/S.LEASING	X		Persona offesa proc.pen.nei confronti di Leone, Barbato e altri per i reati di bancarotta fraudolenta in esito alle dichiarazioni di insolvenza di Safim Factor e Safim Leasing	92.962.242	1^ grado
ISOTTA FRASCHINI Fallim.	X		Condanna di EFIM al pagamento delle spese legali per euro 50 mila	46.128	1^ grado
AGUSTA EREDI BISOGNO		X	Ricorso in Appello promosso dagli Eredi Bisogno avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui liquida le spese	non determinato	Appello

4.2 Cause attive e passive delle società interamente possedute

Si fornisce, di seguito, il numero delle cause in essere al 18/07/2007, con l'indicazione se trattasi di causa attiva o passiva, per le società possedute al 100%:

(dati forniti dall'Ente)

SOCIETA'	Numero CAUSE ATTIVE	Numero CAUSE PASSIVE
ALMAX ITALIA	0	0
ALUCASA	0	1
ALUMIX	40	68
ALURES	0	2
ALUTEKNA	5	4
B. P. C.	13	5
COMSAL	0	0
ECOSAFE	1	1
EDINA	11	6
EFIMDATA	1	2
EFIMPIANTI	2	9
ETNEA VINI	0	0
I.R.B.	0	0
METALLOTEC.VENETA	8	3
NUOVA COMSAL	1	2
NUOVA SAFIM	1	4
NUOVA SOPAL	4	2
OLISUD	0	2
REGGIANE	8	9
SAFIMGEST	0	0
SARDAL	0	2
SITEMI E SPAZIO	10	6
TERMOMECCANICA IT.	10	10
TOTALE	115	138

5. TRANSAZIONI

Nel corso del periodo, a cui si riferisce la presente Relazione, sono state effettuate alcune transazioni da parte dell'Efim in l.c.a..

- Con provvedimento del direttore Generale del Tesoro n. 62043 del 12/06/2006, l'Efim è stato autorizzato dalla propria Autorità di Vigilanza a dare esecuzione alla transazione con le società di revisione Reconta Ernst & Young e KPMG, convenute in giudizio da Efim e da alcune sue controllate per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di vizi sulle certificazioni dei bilanci di alcune società del Gruppo.

In base agli accordi raggiunti, le società REY e KPMG si impegnano a versare, entro 60 giorni lavorativi dalla data di autorizzazione, la complessiva somma di Euro 9.500.000 (di cui Euro 2.306,635 di pertinenza Efim) a fronte della chiusura del contenzioso in atto tra esse e l'Efim, l'Alumix e Finanziaria Ernesto Breda.

- Si è chiuso il 2/3/2006, con il pagamento da parte di Efim di Euro 100.000, un contenzioso con il dott. Ivan Bonora (ex dirigente Efim ed ex presidente della società Efimpianti S.p.A.), che aveva avanzato, nei confronti di Efim, pretese creditorie di importo notevolmente superiore.

Si è chiuso l'11/10/2006, con il pagamento da parte di Efim di euro 220.000, un contenzioso con il Dott. Giuseppe Bono (ex Direttore Generale dell'Efim), che aveva avanzato, nei confronti di Efim, pretese creditorie di importo notevolmente superiore.

6. LA CONTABILITÀ DELL'ENTE

6.1 Dati riassuntivi della contabilità

L'Efim in liquidazione coatta amministrativa è stato assoggettato agli adempimenti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, salvo quanto previsto dal D. L. n. 63/2002, convertito dalla Legge n. 112/2002, il cui articolo 9, comma 2, conferma la garanzia dello Stato per le società possedute al 100% dall'Efim sia direttamente che indirettamente.

Esso, pertanto, ai sensi dell'art. 205, comma 2, del citato R.D. era tenuto a presentare, alla fine di ogni semestre, all'autorità che vigila sulla liquidazione (Ministero dell'Economia e delle Finanze), una relazione sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione.

In seguito all'entrata in vigore della normativa sono state presentate le relazioni semestrali relative all'arco temporale dall'1/7/2005 al 31/12/2005, dall'1/1/2006 al 30/6/2006, dall'1/7/2006 al 31/12/2006 ed il rendiconto finale al 31/12/2006 ex lege 296/2006.

La Relazione semestrale dall'1/1/2007 al 30/06/2007 non è stata redatta in quanto è stato approntato il rendiconto finale al 18/07/2007.

Dall'esame del predetto rendiconto si ricavano i seguenti dati sintetici in Euro:

- il conto economico riporta un risultato negativo complessivo di - 171.090.435;
- lo stato patrimoniale al 18/07/2007 presenta un attivo complessivo di Euro 137.584.901 con una differenza di -171.090.433 rispetto alla consistenza complessiva al 31/12/2006.

Il servizio di cassa per conto dell'Efim in l.c.a. è stato svolto dall'Istituto bancario cassiere presso cui è acceso apposito conto corrente.

Alla data del 18/07/2007 l'estratto conto bancario riportava un saldo attivo di Euro 50.687.484,05 (esclusi gli interessi di competenza su c/c).

6.2 Dati riassuntivi della contabilità delle società interamente possedute

Si fornisce, di seguito, analiticamente per le società possedute al 100%, una tabella contenente l'evidenza dei dati più significativi della situazione patrimoniale al 18/07/2007:

SOCIETA'	Totale Attivo	Totale Passivo	Patrimonio Netto
	al 18/07/2007	al 18/07/2007	al 18/07/2007
ALMAX ITALIA	451.277	1.750.576	- 1.299.299
ALUCASA	6.439.234	34.098.350	- 27.659.116
ALUMIX	193.138.939	1.210.001.367	- 1.016.862.428
ALURES	625.753	17.809.640	- 17.183.887
ALUTEKNA	5.803.885	61.648.560	- 55.844.675
B. P. C.	5.082.072	17.982.781	- 12.900.709
COMSAL	18.628.049	106.862.721	- 88.234.672
ECOSAFE	77.273	697.713	- 620.440
EDINA	2.332.780	38.104.869	- 35.772.089
EFIMDATA	1.698.728	42.120.939	- 40.422.211
EFIMPIANTI	16.203.090	100.142.106	- 83.939.016
ETNEA VINI	491.416	3.596.416	- 3.105.000
I.R.B.	296.695	9.902.250	- 9.605.555
METALLOTEC.VENETA	20.449.075	45.067.048	- 24.617.973
NUOVA COMSAL	5.683.764	2.195.149	3.488.615
NUOVA SAFIM	492.975.218	896.861.459	- 403.886.241
NUOVA SOPAL	9.102.967	106.991.552	- 97.888.585
OLISUD	50.405	4.940.532	- 4.890.127
REGGIANE	18.956.702	156.476.447	- 137.519.745
SAFIMGEST	17.967.383	12.709.664	5.257.719
SARDAL	972.112	2.471.841	- 1.499.729
SISTEMI E SPAZIO	4.211.516	29.043.871	- 24.832.355
TERMOMECCANICA IT	12.972.068	149.549.442	- 136.577.374
TOTALI	834.610.401	3.051.025.293	- 2.216.414.892

7. TRASFERIMENTO DELL'EFIM E DELLE SOCIETÀ DA ESSA CONTROLLATE ALLA FINTECNA S.P.A.

L'art. 1 ha disposto, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria) (articolo 1, commi 488 - 497) il trasferimento della gestione a FINTECNA S.p.a. (Società finanziaria per i settori industriale e dei servizi, partecipata interamente dal Ministero dell'economia e finanze) o a società da essa interamente controllata, di seguito individuata nella LIGESTRA S.r.l. del patrimonio attivo e passivo, comprensivo del contenzioso pendente di EFIM e delle società, anch'esse in liquidazione coatta amministrativa, da questa interamente controllate.

Per ciò che attiene al contenzioso, il comma 492 dispone che la società trasferitaria subentra automaticamente nei processi, attivi e passivi, pendenti in capo a EFIM e alle società da essa controllate, senza interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.

I patrimoni del gruppo EFIM così trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello della società trasferitaria FINTECNA (comma 488, secondo periodo). Quest'ultima, ai sensi del comma 491, secondo periodo, non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla disciplina in commento, né degli oneri sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Le disponibilità finanziarie rinvenienti e conseguenti ai trasferimenti devono infatti affluire in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria.

I creditori dei patrimoni trasferiti continuano ad essere garantiti dallo Stato secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto-legge di soppressione (decreto n. 487/1992 convertito nella legge n. 33/1993).

L'articolo 5 del sopra citato decreto-legge disciplina la liquidazione dei debiti dell'ente EFIM soppresso e delle società da esso controllate, disponendo, in particolare, ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, che sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di liquidazione, e dai progetti di razionalizzazione industriale delle società controllate, contenuti nel programma, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario (comma 2 *bis*).

Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e dalle società da esso controllate, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, individuato con le procedure descritte dal comma 490 (v. *infra*), l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

Alla data del trasferimento, sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, con estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori e loro cancellazione dal registro delle imprese, cui procede la società trasferitaria (comma 488 dell'articolo 1 della menzionata legge finanziaria).

I commi 489-491 pongono, a tal fine, una serie di scadenze ed obblighi:

- obbligo del commissario liquidatore di Efim di presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, il rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative afferenti al gruppo EFIM; e di comunicare almeno 120 giorni prima i rendiconti finali delle procedure delle società del gruppo;
- la decorrenza del trasferimento dei patrimoni attivi e passivi del gruppo dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione del rendiconto finale;
- l'obbligo del commissario liquidatore di EFIM di predisporre ai fini del trasferimento dei patrimoni, una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale (comma 490, primo periodo);
- costituzione di un collegio di tre periti al fine di verificare entro novanta giorni dalla nomina, la situazione patrimoniale e predisporre, sulla base della stessa, una valutazione estimativa circa l'esito finale della liquidazione. La valutazione estimativa deve, tra l'altro tener conto:

- Delle garanzie nei confronti della società trasferitaria (v. *supra*)
- Di tutti i costi e di tutti gli oneri necessari per il completamento della liquidazione dei patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario per la chiusura della liquidazione.

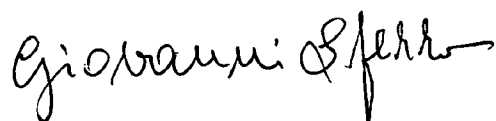
Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione è il corrispettivo per il trasferimento di patrimoni, corrisposto dalla società FINTECNA trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 490, ultimo periodo), fermo restando quanto previsto circa la decadenza dalle funzioni dei commissari liquidatori (cfr. *infra*).

A tale proposito questa Corte ha già riferito sulla vicenda del trasferimento nella relazione al Parlamento sulla FINTECNA S.p.A. per l'esercizio 2006 (determinazione n. 16/2008 del 22 febbraio 2008).

7. CONCLUSIONI

Dalle Relazioni allegate al presente referto emerge che il Commissario liquidatore ha adempiuto a quanto previsto dalla legge n. 296/2006, ai fini del trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici in atto alla FINTECNA, quantificando il valore dell'attivo e del passivo determinato secondo i criteri illustrati nelle relazioni stesse.

Alla chiusura risultano i seguenti valori: perdite 191.090.435,00 e P.N. 137.584.901,00.



PAGINA BIANCA

ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO
INDUSTRIA MANIFATTURIERA (E.F.I.M.)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONI SEMESTRALI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
1° gennaio 2006 - 30 giugno 2006

PAGINA BIANCA

- INDICE DEGLI ARGOMENTI -

1. RELAZIONE SULLA GESTIONE

- Quadro normativo di riferimento
- Principali eventi della gestione
- Attività di ricerca e sviluppo
- Rapporti con imprese controllate
- Eventi di rilievo successivi al 31/12/2005
- Previsioni a finire

2. NOTA INTEGRATIVA

- Criteri generali di valutazione
- Commento alle principali voci dello Stato Patrimoniale
- Conti d'ordine
- Commento alle voci di Conto Economico

3. BILANCIO D'ESERCIZIO

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico

4. ALLEGATI

- Immobilizzazioni materiali
- Partecipazioni ex art. 2427 C.C. n. 2
- Partecipazioni ex art. 2427 C.C. n. 5
- Crediti delle immobilizzazioni finanziarie
- Crediti dell'attivo circolante
- Crediti — Ratei e risconti attivi
- Ratei e risconti attivi e passivi

- Debiti
- Debiti – Ratei e Risconti passivi
- Compensi spettanti al Commissario ed al Comitato
- Interessi attivi
- Analisi interessi ed altri oneri finanziari
- Analisi numero dipendenti per categoria
- Analisi della composizione dei conti d'ordine

5. DETTAGLI DELLE VOCI DI BILANCIO

- RELAZIONE SULLA GESTIONE -

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.L. n. 340 del 17/7/1992 ha soppresso e posto in liquidazione l'Efim (Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera). Con reiterazioni successive, si è pervenuti al decreto n. 487 del 19/12/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 17/2/1993, la quale ha posto a disposizione del Commissario liquidatore la somma di “non meno di 9.000 miliardi di lire“, pari a 4,65 miliardi di euro, stabilendone l'utilizzo:

- 1) per il pagamento dei debiti dell'Ente (compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate) e delle società da esso controllate al 100% sia direttamente sia indirettamente;
- 2) nella misura di 516,46 milioni di euro, per il pagamento di acconti ai fornitori aventi i requisiti previsti dalla legge 3/4/1979 n. 95 (legge Prodi) e che siano creditori dell'Ente e delle società da esso controllate, per crediti sorti anteriormente al 18/7/1992 ed i cui pagamenti erano stati sospesi dalla richiamata legge di soppressione dell'Efim;
- 3) nella misura di 15,49 milioni di euro, per la risoluzione di problemi di eccedenza di personale conseguenti all'attuazione del programma liquidatorio;
- 4) a copertura della garanzia dello Stato per operazioni di ristrutturazione delle società controllate dall'Ente soppresso (art. 5, comma 2 della legge 33).

Successivamente, la legge n. 242 del 19/7/1993 ha consentito di attingere dai citati 4,65 miliardi di euro somme allo scopo di attuare i programmi relativi al settore difesa ed aerospaziale.

Sono stati, inoltre, emanati provvedimenti normativi di modificazione e/o integrazione della richiamata legge n. 33, nonché decreti ministeriali di attuazione della stessa, i quali hanno essenzialmente determinato, per quanto attiene agli effetti di bilancio:

- a) l'onere a carico della gestione liquidatoria dei costi retributivi del personale, non in cassa integrazione, delle società per le quali era prevista la cessione (art. 1, comma 2 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738). A seguito di opportuna riconsiderazione degli effetti in sede C.E.E., per evitare che le erogazioni effettuate potessero essere considerate illegittimi aiuti di Stato, si è ritenuto di dover configurare le stesse quali finanziamenti, piuttosto che contributi a fondo perduto a favore delle società percipienti;
- b) l'aumento di 2,58 miliardi di euro dei mezzi finanziari messi a disposizione del Commissario liquidatore (oltre i 4,65 stanziati dalla legge 33), di cui:
 - b1) 1,55 miliardi di euro da utilizzare per aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie delle società del settore difesa ed aerospaziale (art. 11, comma 3, lettera a), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b2) 75,14 milioni di euro per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore difesa ed aerospaziale (art. 11, comma 3, lettera b), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b3) un ammontare non inferiore a 774,68 milioni di euro da utilizzare ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del citato D.L. 22/11/94 n. 643, in relazione alle società capogruppo e società operative del comparto alluminio (art. 11, comma 3, lettera c);